

## **TI\_GERICHTE 30.2016.8 vom 31. August 2015**

TI Tribunale d'appello, 2015-08-31, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_30.2016.8\\_d20150831](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2016.8_d20150831)

FR: TI\_GERICHTE 30.2016.8 du 31 août 2015

IT: TI\_GERICHTE 30.2016.8 del 31 agosto 2015

### **Regeste**

Istanza di revisione di STCA. Revisione è un rimedio di D straordinario, che non è ammissibile quando il difetto poteva essere censurato, come in specie, col ricorso al TF. Fatti e mezzi di prova devono essere nuovi x la Cassa e il TCA, non x l'assicurato, che non può entrare nuovamente nel merito

### **Erwägungen**

#### **E. 25**

cpv. 1 LPTCA; nell'evenienza concreta, il termine massimo di 90 giorni di cui alla citata norma decorre dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste dall'art. 24 lett. a e b LPTCA; quali circostanze nuove, e meglio quali nuovi fatti e/o nuovi mezzi di prova secondo l'art. 24 LPTCA, l'istante ha prodotto l'email dell'11 dicembre 2015 (doc. A) dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, in cui questo Ufficio afferma, tra l'altro, che “ Il condono dei contributi minimi è possibile solo quando è appurato che l'assicurato è unicamente debitore del contributo minimo. Sono determinanti la decisione con cui vengono fissati definitivamente i contributi oppure quella con cui viene accordata la riduzione al contributo minimo. ”; l'assicurato considera questo scritto un nuovo mezzo di prova; questo documento costituisce altresì, secondo l'interessato, un nuovo fatto, che esisteva già al momento in cui il giudizio è stato emanato, ma che, per negligenza del Tribunale che non ha usato l'attenzione che da esso si poteva esigere, non è stato portato alla sua stessa conoscenza già nella procedura precedente; in realtà, contrariamente alla convinzione dell'assicurato, la risposta fornita dall'UFAS l'11 dicembre 2015 a dei suoi quesiti non acquista affatto il carattere di un nuovo fatto e/o di un nuovo mezzo di prova; la spiegazione data dall'Ufficio federale ricalca semplicemente in parte il testo di una direttiva pubblicata da questo stesso Ufficio (N. 3070 DIN [Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell'AVS/AI/IPG], edite in francese, valide dal 1° gennaio 2008, stato 1° gennaio 2016: “ La remise des cotisations ne peut être envisagée que si l'assuré est uniquement redevable de la cotisation minimum annuelle conformément au no 1180 . ”); pertanto, come tale, questa comunicazione non può certo essere definita come un fatto nuovo o un mezzo nuovo di prova, essendo le leggi, le ordinanze e le direttive degli uffici amministrativi, per un principio generale del diritto, noti e conosciuti; ad ogni modo, l'assicurato misconosce che i fatti e i mezzi di prova devono essere nuovi per la Cassa e per il Tribunale, e non per l'interessato medesimo, è quindi priva di sostrato l'affermazione secondo cui “ se codesto Tribunale avesse usato l'attenzione che da lui si poteva esigere (...), avrebbe potuto addurre il fatto ora invocato (dal ricorrente) già nell'ambito della precedente procedura. ” (doc. I); all'autorità amministrativa e alla scrivente autorità giudiziaria la direttiva prodotta con l'istanza di revisione era certamente nota ed esisteva già al momento in cui il giudizio di cui si chiede ora la revisione è stato

emanato e, per di più, essa ricalca semplicemente quanto disposto dall'art. 11 cpv. 2 LAVS sul condono dei contributi, perciò non apporta nulla di nuovo; ne discende che con la conoscenza di questo elemento, l'assicurato non può pretendere alcunché, non essendo adempiuti i presupposti legali dell'art. 24 e dell'art. 25 LPTCA; medesima conclusione va tratta con riferimento ai 29 documenti che l'interessato ha prodotto con il ricorso del 28 maggio 2015 e a cui rinvia ora, sostenendo che si tratti di fatti e mezzi nuovi atti a legittimare l'istanza di revisione in esame, visto che il TCA non li avrebbe debitamente considerati nella sua precedente sentenza; se tale era l'avviso del ricorrente al momento della decisione di questo TCA egli avrebbe potuto impugnare la decisione cantonale al TF, ciò che invece ha esplicitamente rinunciato a fare; i 29 documenti, proprio perché erano già stati prodotti nella procedura non possono essere definiti come nuovi fatti o mezzi di prova ai sensi della giurisprudenza esposta; peraltro, questa documentazione era già stata presa in considerazione dal Tribunale per l'emanazione del suo giudizio del 31 agosto 2015 e quindi nell'evenienza concreta, trattandosi di una richiesta di revisione, non possono più essere riesaminati; con la messa in discussione, nuovamente, dell'iter che ha condotto la Cassa di compensazione a condonargli solo in parte il contributo minimo AVS/AI/IPG (STCA 31 agosto 2015) e a non ordinare la restituzione della differenza di Fr. 150,90 pagata, l'assicurato affronta il merito della procedura senza confrontarsi adeguatamente con gli aspetti formali della revisione; con l'istanza di revisione del 4 febbraio 2016 l'interessato non fa altro che contestare nuovamente il contenuto della STCA 30.2015.15, aggirando in tal modo la via ordinaria prevista dal legislatore del ricorso al Tribunale federale; il mezzo di diritto scelto dall'interessato non può essere tutelato; l'istante motiva la sua rinuncia a ricorrere al Tribunale federale con aspetti economici, sarebbe infatti illogico adire l'Alta Corte per fare valere la restituzione dell'importo di Fr. 150,90 e doverne sborsare Fr. 200.- a titolo di spese giudiziarie, rilevando di essere al beneficio di prestazioni complementari all'AI e quindi di non essere in grado di affrontare questa spesa iniziale per farsi riconoscere i propri diritti; a tale proposito, il TCA rileva che la legislazione svizzera ha adottato l'istituto dell'assistenza giudiziaria proprio per permettere ai cittadini che si sentono lesi nei propri diritti di non dovere rinunciare ad adire le vie legali per meri motivi economici, ma di poterli invece fare valere anche qualora si trovassero in una situazione di indigenza; per ciò che concerne la procedura davanti al Tribunale federale, l'art. 64 LTF prevede espressamente al suo capoverso 1 che se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili; stando così le cose, è indubbio che, come egli stesso ha ammesso, RI 1 ha adito il TCA con il rimedio dell'istanza di revisione soltanto per evitare di dovere anticipare (eventuali) spese giudiziarie davanti al Tribunale federale se avesse impugnato la STCA 30.2015.15 secondo la via ordinaria prevista, ciò che non va tutelato qui; essendosi pertanto già pronunciato nel merito con la sentenza del 31 agosto 2015, questo Tribunale non può più, in assenza di motivi validi per procedere in tal senso, rivedere il contenuto del proprio giudizio come pretende l'assicurato; va ancora ribadito che l'assicurato doveva fare uso dei mezzi di diritto, ordinari, ossia il ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione della STCA 30.2015.15. Non avendolo fatto la stessa è regolarmente cresciuta in giudicato e ha validamente esplicitato tutti i suoi effetti, che ora non possono quindi più essere rimessi in discussione; l'istanza di revisione del 4 febbraio 2016 deve dunque essere respinta.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.